



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2022 ^(*)

Disposizioni per la commemorazione del quinto centenario
della battaglia di Pavia

(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - La battaglia di Pavia fu uno spartiacque della politica europea tra Medioevo ed Età moderna: nel contesto delle guerre d'Italia, lo scontro vide contrapporsi gli eserciti del re di Francia, Francesco I di Valois, e del re di Spagna, nonché imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V d'Asburgo. I due sovrani si trovarono a combattere per il possesso del Ducato di Milano, dominio che già per i contemporanei, come Machiavelli e Guicciardini, era visto come « chiave d'Italia »: da lì, infatti, i monarchi erano convinti di poter dominare l'intera penisola. Questa visione è stata confermata dalla storiografia successiva, come ad esempio nei lavori di Federico Chabod: al centro delle comunicazioni tra Spagna e Germania, il Ducato era la chiave di volta dell'impero di Carlo V, su cui « non tramontava mai il sole ». Allo stesso tempo, anche la Francia rivendicava diritti dinastici sul ducato di Milano e sul regno di Napoli: Francesco I non avrebbe potuto avere il secondo senza il primo. Insomma, il possesso di Milano era il problema dell'egemonia politica in Italia e in Europa.

I due sovrani si erano precedentemente accordati con un trattato a Noyon (1516), che assegnava Milano alla Francia e Napoli alla Spagna. La fragile tregua ebbe fine però nel 1521, allorché Carlo d'Asburgo, ormai divenuto imperatore, alleato del papa e di Enrico VIII d'Inghilterra, mosse guerra alla Francia, riconquistando il Ducato e reinserendo gli Sforza. Nonostante la sconfitta alla Bicocca (1522), la Francia invase nuovamente il Milanese, considerato il punto più vulnerabile di tutto il teatro bellico, riportando una serie di notevoli successi, riconquistando ancora una volta la città di

Milano e assediando dall'ottobre 1524 la guarnigione imperiale a Pavia. Una volta conquistato il Ducato, Francesco I progettava di procedere verso Napoli. Tuttavia, l'assedio di Pavia si prolungò inaspettatamente, logorando l'esercito franco-svizzero del Valois, che venne quindi clamorosamente sconfitto da un nuovo esercito ispano-imperiale il 25 febbraio 1525, con il Milanese che passò nuovamente agli Asburgo. Una sconfitta inattesa per il re di Francia, che venne fatto prigioniero: egli venne rilasciato solo dopo aver firmato il trattato di Madrid (gennaio 1526), con cui rinunciava a ogni pretesa sull'Italia e cedeva a Carlo V i territori dell'ex ducato di Borgogna annessi alla Francia cinquant'anni prima e rivendicati dall'imperatore quale parte della sua eredità familiare.

La battaglia, combattuta soprattutto negli spazi dell'allora parco Visconteo, può essere letta su tre livelli: un primo, delle operazioni belliche del 24 febbraio 1525, prettamente locale, che interessa il territorio pavese; uno italiano, in quanto, come si è detto, il possesso del Milanese era ritenuto fondamentale per l'egemonia in Italia; infine, un livello europeo: questa battaglia si inserisce infatti nella rivalità tra gli Asburgo e la Francia, una delle le principali dinamiche che contribuiscono a definire la storia d'Europa per i secoli successivi.

Interessante, infine, guardare a cosa questa battaglia ha significato dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche e della storia militare. L'esercito franco-svizzero, pur dotato di un'imponente artiglieria, basò il suo assalto finale sulla cavalleria pesante (corpo aristocratico per eccellenza) e sulle tradizionali armi bianche, e venne sconfitto dall'e-

esercito nemico che impiegava nuove tecniche, l'archibugio e nuove formazioni di fanteria (*tercios* e *lanzichenecchi*): un primo esempio di quella che Geoffrey Parker ha definito « rivoluzione militare » e che segnò un ulteriore punto di svolta nella storia del continente.

Per tali ragioni, storiche e politiche, appare di vitale importanza che la celebrazione

del quinto centenario della battaglia di Pavia abbia una rilevanza non solo locale ma anche nazionale e internazionale. A tal fine, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, le finalità e gli obiettivi, l'articolo 2 disciplina il funzionamento del Comitato promotore da istituire presso il Ministero della cultura e l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. Al fine di commemorare lo svolgimento della battaglia di Pavia, combattuta il 24 febbraio 1525, nonché le relative cause e conseguenze per l'Europa e il mondo dell'epoca, nell'anno 2025 sono organizzati eventi, di rilevanza locale, nazionale e internazionale, con l'obiettivo di sostenere la ricerca storica, le iniziative di rievocazione, l'attrattività turistica e la promozione del territorio a livello nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Comitato promotore)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del quinto centenario della battaglia di Pavia.

2. Sono membri del Comitato di cui al comma 1:

a) il Ministro della cultura o un suo rappresentante, che lo presiede;

b) il Ministro dell'istruzione o un suo rappresentante;

c) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo rappresentante;

d) il sindaco di Pavia o un suo rappresentante;

e) il rettore dell'Università degli studi di Pavia o un suo rappresentante;

f) quattro docenti universitari esperti della materia, designati dal Ministro della cultura con apposito decreto.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e diffondere un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive, e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, da tenersi presso la città di Pavia con il coinvolgimento e la partecipazione di attori culturali e istituzionali nazionali e internazionali. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui all'articolo 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2025, predispone e presenta al Ministro della cultura una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Ai membri di cui al comma 2 non spettano compensi o gettoni di presenza né altri emolumenti comunque denominati. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento del Comitato, ivi inclusi i rimborsi delle spese, sono poste a carico delle risorse di cui all'articolo 2.

5. Al Comitato di cui al comma 1 possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00